

REPERTORIO N. 70051

RACCOLTA N. 22827

----- VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO -----

Euro. 200,00

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di marzo,
in Roma, nel mio studio, alle ore sedici e cinquanta. -

----- 9 marzo 2016 h. 16,50 -----

Innanzi a me, Avv. Valerio PANTANO, Notaio in Roma, con
studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel
Collegio Notarile di Roma, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- DORATI Tommaso, nato ad Aversa (CE) il 3 settembre
1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'as-
sociazione di cui infra, il quale dichiara di interve-
nire al presente atto, non in proprio, ma nella sua
qualità di Responsabile dell'Organizzazione dell'Asso-
ciazione "UISP - Unione Italiana Sport per Tutti", con
sede legale in Roma (RM), Largo Nino Franchellucci n.
73, Codice Fiscale 97029170582, Partita IVA
06198741008, riconosciuta dal CONI, quale Ente di Pro-
mozione Sportiva, in forza del D.P.R. n. 530 del 2 ago-
sto 1974, con delibera del 24 giugno 1976, a questo at-
to autorizzato giusta Delibera Congressuale Nazionale
tenutasi nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2015. -----

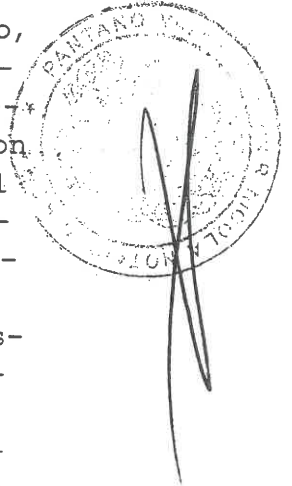
Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica
e poteri del comparente, il quale mi chiede di deposi-
tare nei miei atti, ai fini della registrazione e pub-
blicazione, lo Statuto Nazionale della "UISP Unione
Italiana Sport per Tutti" nel testo approvato nel Con-
gresso Nazionale svoltosi a Montesilvano (PE) dal 23 al
25 ottobre 2015, coordinato con le modifiche apportate.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ritiro detto
Statuto e lo allego, debitamente sottoscritto dal com-
parente e da me Notaio, sotto la lettera "A", al pre-
sente verbale, omessane la lettura per dispensa avuta-
ne. Il documento consiste di otto fogli, scritti con
sistema elettronico su entrambe le facciate. Lo scritto
non presenta postille o abrasioni o altre correzioni
visibili. -----

Il comparente mi dichiara che il deposito viene fatto
nell'interesse della "UISP Unione Italiana Sport per
Tutti" ed allo scopo di ottenerne al bisogno rilascio
di copie a tutti gli effetti di legge, da parte di
chiunque ne abbia interesse. -----

----- S P E S E -----

Le spese tutte del presente atto a carico della "UISP
Unione Italiana Sport per Tutti". -----

Il presente atto, le relative copie conformi e le for-
malità conseguenti sono esenti da imposta di bollo in
modo assoluto ai sensi dell'art. 27 della tabella alle-
gata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. -----



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, il comparente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti e di quelli del qui costituito Ente, è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del medesimo, nell'ambito dei compiti assegnatimi dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività propedeutiche a quest'atto, dipendenti formalità e adempimenti fiscali connessi. -----

Il comparente dichiara di essere edotto che sono riconosciuti a lui i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003. -----

Il presente atto è stato da me letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà; quindi, il presente atto viene sottoscritto alle ore diciassette e venti. -----

Consta di uno foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completato a mano da me e da persona di mia fiducia, per tre pagine intere e quanto fin qui della quarta. --

FIRMATO: Tommaso DORATI -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----





UISP

Atto N.ro 22827
Allegato "A"

sportpertutti

STATUTO NAZIONALE



Approvato dall'Assemblea Congressuale — Montesilvano (PE), 25 ottobre 2015

INDICE

- **Premessa**
- **TITOLI I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**
 - Articolo 1 - Scopi e finalità
 - Articolo 2 - Attività esercitabili
 - Articolo 3 - Denominazione e segni distintivi
- **TITOLO II – IL SOCIO**
 - Articolo 4 - Associazione e affiliazione
 - Articolo 5 - L'associato: diritti e doveri
 - Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio
- **TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI**
 - Articolo 7 - I livelli dell'Associazione
 - Articolo 8 - Le funzione dei livelli associativi
 - Articolo 9 - Regolamenti
 - Articolo 10 - Il Codice Etico
 - Articolo 11 - Organi
 - Articolo 12 - Il Congresso
 - Articolo 13 - Il Consiglio
 - Articolo 14 - Il Presidente
 - Articolo 15 - La Direzione
 - Articolo 16 - Decadenza e integrazione
 - Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori Contabili
 - Articolo 18 - Il Procuratore Sociale
 - Articolo 19 - Il Collegio dei Garanti e Collegio dei Garanti di 2° grado
- **TITOLO IV – STRUTTURE DI ATTIVITA'**
 - Articolo 20 - Le Strutture di attività
- **TITOLO V – COMMISSARIAMENTO**
 - Articolo 21 - Il Commissariamento
- **TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**
 - Articolo 22 - Patrimonio
 - Articolo 23 - Fonti di finanziamento
 - Articolo 24 - Esercizio sociale e bilancio
 - Articolo 25 - Trasparenza
 - Articolo 26 - Modifiche statutarie
- **TITOLO VII – SCIoglimento - REVOCA QUALIFICA COMITATO**
 - Articolo 27 - Scioglimento
 - Articolo 28 - Revoca qualifica Comitato
- **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ**
 - Articolo 29 - Incompatibilità e ineleggibilità
- **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**
 - Articolo 30 - Norme transitorie



Premessa

L'UISP – Unione Italiana Sport Per tutti – già denominata Unione Italiana Sport Popolare – è un'Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione, fondata nel 1948 con sede in Roma, Largo Franchellucci 73.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal Consiglio Nazionale.

L'UISP è Ente di Promozione Sportiva, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive. La UISP si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti del CONI - ivi incluso quello che disciplina l'Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva - ed alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, a cui si fa espresso rinvio anche con riferimento alle procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e degli affiliati. L'UISP si conforma altresì allo Statuto ed ai Regolamenti del CIO.

L'UISP si qualifica inoltre come Associazione Nazionale di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e come Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991, giusto riconoscimento rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno.

L'UISP aderisce con Delibera del Consiglio Nazionale ad Enti, nazionali ed internazionali, che promuovono finalità affini alle proprie.

Nel prosieguo del presente Statuto ogni qualvolta si citerà UISP si intenderà Unione Italiana Sport Per tutti.



TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 – SCOPI E FINALITA'

1. L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.
2. L'UISP è un'Associazione nazionale che realizza scopi e finalità anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.
3. L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
4. L'UISP promuove:
 - a. la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;
 - b. la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione;
 - c. la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
 - d. stili di vita attivi incentrati sul movimento;
 - e. la cooperazione, anche nella sua forma decentrata, lo sviluppo e la solidarietà internazionale;
 - f. la cultura della condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educi ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
 - g. la cultura della legalità per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - h. la valorizzazione dei beni culturali, monumentali e artistici.
5. L'UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque e in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
6. L'UISP promuove e realizza attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, secondo principi mutualistici e solidaristici, in attuazione del principio di sussidiarietà.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' ESERCITABILI

1. L'attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano, l'UISP promuove lo sviluppo associativo e organizza attività multidisciplinari quali:
 - a) attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:
 - i. promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;
 - ii. attività non agonistica, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
 - iii. attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Coni-Eps;
 - b) attività formative dirette ai tecnici, agli educatori ed agli operatori sportivi e/o ad altre figure simili. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione sportiva nazionale, Disciplina Sportiva associata o altro Ente di promozione sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale;
 - c) attività di solidarietà sociale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;
 - d) attività strumentali a favorire la socializzazione e la crescita dei soci e della collettività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di tempo libero e turistiche, culturali, artistiche, ludiche, sociali, di protezione civile, di tutela ambientale, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria, organizzazione di eventi;
 - e) attività di ricerca negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;
2. L'UISP può svolgere anche attività di natura economica e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge.
3. E' compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività.

ARTICOLO 3 – DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

1. La denominazione UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (già Unione Italiana Sport Popolare), il suo acronimo UISP o U.I.S.P. o Uisp o U.i.s.p. (o in altro modo scritto) e il segno distintivo sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 2569 del codice civile.

La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza della Direzione Nazionale.

I Comitati e le Strutture di attività riconosciuti ai sensi di quanto previsto dal presente statuto dovranno assumere esclusivamente la denominazione "UISP Comitato Regionale", seguita dall'indicazione della regione di riferimento e "UISP Comitato Territoriale", seguita dall'indicazione della denominazione del territorio di riferimento mentre le Strutture di attività assumeranno la denominazione di "UISP seguita dalla denominazione della/e attività sportiva/e organizzata", altre denominazioni saranno disciplinate dal Regolamento Nazionale.

2. Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi dell'UISP per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati e/o tesserati dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Nazionale.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto di seguito disposto dal Regolamento Nazionale che disciplina la concessione e la revoca della denominazione.
4. L'utilizzazione della denominazione e del segno distintivo UISP anche da parte dei soci collettivi affiliati sarà disciplinata dal Regolamento Nazionale.



TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 4 – ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

1. Chiunque può associarsi all'UISP purché ne condivida i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. L'UISP, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere del Coni, provvede, in quanto delegata dal Consiglio Nazionale del Coni medesimo, al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate in quanto delegata dalla Giunta Nazionale del Coni, all'approvazione dei relativi statuti che dovranno essere redatti in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289 e successive modificazioni.
4. Possono associarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi dotati, o meno, di personalità giuridica.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto. Il socio minorenne viene convocato alle Assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati, al congresso territoriale. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con la UISP, sia tramite associati collettivi affiliati alla UISP. Gli associati persone fisiche aderiscono all'associazione attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.
6. Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le società, le cooperative le imprese sociali e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale, operativa e sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.
7. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP.
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale, dal Codice Etico, dai Regolamenti Tecnici di attività.
9. La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.
10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.



ARTICOLO 5 – L'ASSOCIATO: DIRITTI E DOVERI

1. La qualifica di associato, persona fisica o soggetto collettivo dà diritto:
 - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;
 - b) a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali; secondo il principio di uniformità del rapporto associativo.
2. L'associato collettivo partecipa alle attività associative della UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 4 comma 5, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
4. Possono essere delegati ai congressi dei livelli territoriali, regionali, nazionale ed essere eletti negli organi direttivi della UISP solo associati persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni attualmente in vigore.
5. Tutti gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, del codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dalla Direzione del livello competente. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale UISP;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Collegio dei Garanti qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice etico e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - iii. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - iv. l'aver fatto ricorso alla giustizia ordinaria senza aver espletato tutti i gradi della giustizia endo-associativa per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione;
 - d) decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
6. Non possono essere tesserati all'UISP i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. Non possono, inoltre, tesserarsi per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte dell'Uisp Nazionale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI

Capo I – I Livelli

ARTICOLO 7 – I LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Nazionale Uisp è articolata in livelli associativi:
 - a) Territoriale;
 - b) Regionale;
 - c) Nazionale.I livelli associativi Regionale e Territoriale si definiscono Comitati.
2. I Comitati Regionali e Territoriali per essere definiti tali devono rispettare congrui parametri di riferimento, indicati dal Regolamento Nazionale, riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) consistenza associativa;
 - b) consistenza attività organizzata;
 - c) rapporto tesserati/abitanti.
3. Le decisioni riguardo il conferimento della qualifica di Comitato Territoriale e Regionale, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza del Consiglio Nazionale nel rispetto del Regolamento Nazionale. Per il Comitato Territoriale sentito il parere del Comitato Regionale competente.



ARTICOLO 8 – LE FUNZIONI DEI LIVELLI ASSOCIATIVI

1. Le funzioni ed i compiti dei diversi livelli sono:

a) Livello Territoriale

E' la sede della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati del territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali. Per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento;

b) Livello Regionale

E' la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei Comitati Territoriali di riferimento. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. Può proporre il commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale, qualora i Comitati Territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile regionale;

c) Livello Nazionale

E' la sede responsabile della definizione dell'identità politica, culturale e organizzativa dell'Associazione e ne garantisce l'unità.

E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'UISP. Nella sua azione di governo complessivo emette direttive e vigila sull'applicazione delle stesse e delle norme a tutti i livelli, interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile.

Sostiene i Comitati regionali nelle funzioni di verifica delle scelte nazionali al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la coerenza tra principi finalità e metodi.

2. L'Uisp Nazionale e i Comitati Territoriali e Regionali sono tenuti a:

- a) riunire i rispettivi consigli almeno tre volte l'anno;
- b) tenere i verbali di consiglio e direzione secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale;
- c) trasmettere annualmente al Nazionale (Comitati Territoriali e Regionali) e al Comitato Regionale (Comitati Territoriali) il bilancio preventivo e consuntivo approvati dal rispettivo consiglio, e le variazioni degli organi sociali, secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Capo III - Regolamenti

ARTICOLO 9 – REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Nazionale approva entro 90 giorni dall'approvazione di modifiche statutarie il Regolamento Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
2. I livelli associativi Regionali e Territoriali possono dotarsi di propri Regolamenti organizzativi compatibili con i vincoli previsti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dal Codice etico. L'entrata in vigore di detti Regolamenti Regionali e Territoriali è subordinata al parere positivo del Collegio dei Garanti di secondo grado, rilasciato entro 90 gg. dal ricevimento, in merito all'insussistenza di clausole che risultino in contrasto con Statuto, Regolamento Nazionale e Codice etico.

ARTICOLO 10 – CODICE ETICO

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto l'Associazione si dota di un Codice Etico Nazionale necessario a dare indicazioni circa i comportamenti deontologici degli associati.
2. Il Codice Etico Nazionale è approvato e modificato dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.



ARTICOLO 11 – ORGANI

1. Sono organi dell'Uisp Nazionale e dei Comitati-Territoriali e Regionali:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) la Direzione;
 - e) il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado (solo in ambito Nazionale);
 - f) il Collegio dei Revisori Contabili (solo in ambito Nazionale e Regionale).
2. L'associazione si ispira al principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi.

ARTICOLO 12 – IL CONGRESSO

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. I congressi Regionali e Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del bacino di competenza. Essi si svolgono ordinariamente ogni quattro anni, entro il 31 del mese di marzo. I congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli di livello superiore con le seguenti modalità:
 - a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai congressi regionali, a quello regionale i delegati eletti dai congressi territoriali; a quello territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi;
 - b) Il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base regionale e a livello regionale su base territoriale. Per il congresso Nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 4.000 o frazione superiore a 2.000 associati; per quelli regionali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati; per quelli territoriali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 400 o frazione superiore a 200 associati.
2. Ogni associato collettivo, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione del Congresso territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del congresso Nazionale, ha diritto al voto. Ha altresì diritto ad un voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo, il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del congresso Territoriale, ivi incluso il socio persona fisica che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale.
3. I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, fatto salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati; a livello Territoriale, sia ordinari che straordinari, il quorum costitutivo sarà pari alla metà dei delegati in prima convocazione e ad un terzo, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.
4. La convocazione del Congresso Nazionale straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie.
5. Il Congresso si svolge secondo le regole stabilite dal Regolamento Nazionale.
6. Il Congresso:
 - a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
 - b) definisce gli aggiornamenti delle linee di politica associativa;
 - c) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo;
 - d) elegge, in sede nazionale, il Presidente Nazionale;
 - e) elegge in sede nazionale il Collegio dei Garanti Nazionale;
 - f) elegge, in sede nazionale, il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° Grado;
 - g) elegge il Collegio dei Revisori Contabili solo in ambito Nazionale e Regionale;
 - h) approva i programmi di indirizzo;
 - i) approva, in sede nazionale, le modifiche statutarie.
7. Nelle regioni ove non sia individuato il Comitato Regionale, il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso Nazionale, nei limiti della quota assegnata.



8. Gli organi durano in carica quattro anni e i rispettivi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata. Il Presidente uscente resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, o nomina del Commissario per i Comitati Regionali e Territoriali. I componenti uscenti degli organi restano in carica fino alla elezione dei nuovi componenti degli organi stessi.
Le competenze esclusive dei diversi Organi non sono delegabili.
9. Il congresso viene convocato, mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e inserito nel sito internet ufficiale del Comitato, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del congresso per il livello Territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e/o inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli Regionali e Nazionale.
10. La delega è personale e non cumulabile. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato ad un congresso, subentra il primo dei delegati supplenti non eletti che abbia ottenuto il numero maggiore di suffragi.
11. Il congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, la quale provvede: a stabilire il numero dei componenti il futuro Consiglio Nazionale, alla nomina della Commissione Verifica Poteri e a stabilire le modalità di convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.
12. Il congresso delibera validamente a maggioranza di voti.
13. E' eletto al primo scrutinio Presidente Nazionale della UISP il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea. Se tale maggioranza non è conseguita o in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi.
14. Gli associati persone fisiche che intendono candidarsi alle cariche elettive al livello Territoriale devono formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del congresso la propria proposta, per le cariche a livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
15. I delegati ai congressi nazionale e regionali mantengono la carica per l'intero quadriennio. In caso di Commissariamento di un regionale la carica di delegato regionale decade.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio per ogni livello, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento, compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione. E' composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di otto ed un massimo di centouno proporzionali agli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente (o dal Presidente del Consiglio ove previsto). Esso è convocato altresì, in seduta straordinaria per temi specifici, su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti o della maggioranza dei componenti della Direzione.
2. In particolare il Consiglio a tutti i livelli ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente per i Comitati Territoriali e Regionali;
 - b) elegge la Direzione del rispettivo livello;
 - c) delibera in merito all'attribuzione tra i propri componenti delle funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Tale delibera è approvata su proposta nominativa del Presidente;
 - d) approva annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione;
 - e) approva annualmente il bilancio consuntivo;
 - f) procede, per il livello Nazionale, alla elezione straordinaria dei componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Garanti di 2° grado nel caso venga a mancare il numero legale previsto dallo Statuto;
 - g) procede, per il livello Nazionale e Regionale, alla elezione straordinaria dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili nel caso venga a mancare il numero legale previsto dallo Statuto;
 - h) nomina/revoca i componenti e i responsabili delle strutture di attività previo consultazione, con le affiliate per il livello territoriale, e con le Strutture di attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale;
 - i) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità.

Il primo Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente Nazionale, si svolge entro due mesi dalla celebrazione del Congresso per eleggere il Presidente del Consiglio e la Direzione.

Il primo Consiglio Regionale e Territoriale si riunisce:

- al termine del congresso, presieduto dal Consigliere più "Anziano d'età", per eleggere il Presidente del Comitato;
- entro due mesi dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Direzione.



3. Il Consiglio Nazionale:
 - a) delibera le norme di tesseramento ed i relativi costi;
 - b) delibera in merito al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dei Comitati regionali e, sentiti i comitati regionali, dei Comitati Territoriali e ne definisce gli ambiti geografici di pertinenza;
 - c) indice il Congresso ordinario e quello straordinario;
 - d) approva eventuali accordi di natura federativa con altre associazioni;
 - e) delibera sulla costituzione e/o la propria adesione a società di capitali;
 - f) delibera l'adesione ad organismi di pari livello, nomina/revoca i propri rappresentanti al loro interno e nelle società di capitali partecipate ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 - g) elegge tra i propri componenti il Presidente del Consiglio Nazionale;
 - h) nomina/revoca il Responsabile Organizzazione;
 - i) nomina/revoca il Responsabile della Gestione Amministrativa;
 - j) nomina/revoca il Procuratore Sociale Nazionale/Procuratore aggiunto/sostituti procuratori;
 - k) nomina/revoca il Comitato Etico Nazionale;
 - l) approva il Regolamento Nazionale e il Codice Etico.
4. Il Consiglio Regionale:
 - a) delibera le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza regionale nell'ambito dei deliberati nazionali;
 - b) convoca il Congresso Regionale, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale;
 - c) delibera sulla costituzione o la propria adesione a società di capitali;
 - d) delibera l'adesione ad organismi di pari livello, nomina/revoca i propri rappresentanti al loro interno e nelle società di capitali partecipate ed approva eventuali protocolli d'intesa.
5. Il Consiglio Territoriale:
 - a) delibera i relativi costi di tesseramento nell'ambito dei deliberati nazionali;
 - b) convoca il Congresso Territoriale sulla base della delibera del Consiglio Nazionale;
 - c) delibera sulla costituzione o la propria adesione a società di capitali;
 - d) delibera l'adesione ad organismi di pari livello, nomina/revoca i propri rappresentanti al loro interno e nelle società di capitali partecipate ed approva eventuali protocolli d'intesa.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, i Consigli competenti si dovranno riconvocare entro e non oltre 30 giorni con all'ordine del giorno la disamina e le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Direzione, del Consiglio e del Presidente del livello di competenza e per i Comitati Regionali e Territoriali il conseguente commissariamento.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza del 50% del numero dei suoi componenti eletti dal Congresso.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
9. In caso di decadenza o dimissioni dal Consiglio Nazionale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti, secondo i criteri votati dal Congresso, fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso.
10. In caso di decadenza o dimissioni dal Consiglio Regionale o Territoriale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti, secondo i criteri votati dal Congresso, fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni si procederà al commissariamento.
11. Il funzionamento dei Consigli è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - esercitare i poteri di ordinaria amministrazione nonché, previo delibera del Consiglio il potere di straordinaria amministrazione;
 - convocare e presiedere il Consiglio, in assenza del Presidente del Consiglio;
 - proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie;
 - proporre al Consiglio Nazionale il Presidente del Consiglio Nazionale;



- proporre al Consiglio la nomina/revoca del Responsabile Organizzazione;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Responsabile della Gestione Amministrativa;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Procuratore (Collegio) Sociale Nazionale;
 - coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo.
2. E' ineleggibile nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi sia stato in carica per due mandati consecutivi; i casi relativi a mandati parziali saranno disciplinati dal Regolamento Nazionale.
 3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono assunte dal componente della Direzione con funzioni vicarie.

ARTICOLO 15 – LA DIREZIONE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio del rispettivo livello, è organo di amministrazione dell'Associazione. La Direzione è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ad un massimo di venticinque sulla base del numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Essa a tutti i livelli:

- a) Indica il Consiglio;
- b) dà attuazione alle delibere del Consiglio;
- c) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio e propone al Consiglio i rappresentanti dell'associazione all'interno degli organismi di pari livello e nelle società di capitali;
- d) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- e) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
- f) propone al Consiglio le strutture di attività e la relativa nomina/revoca dei componenti e dei responsabili;

La Direzione Nazionale, inoltre:

- g) delibera l'entità e le modalità di trasferimento dei propri contributi pubblici ai livelli Territoriali nei limiti fissati dall'Art. 22;
 - h) vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;
 - i) predispone la delibera, con efficacia immediata, e gli atti del Commissariamento, dei Comitati Regionali e Territoriali nonché delibera in merito alla revoca del riconoscimento di Comitato Territoriale o Regionale. Detta delibera dovrà comunque essere ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile, in caso di mancata ratifica il provvedimento perde efficacia.
2. Le sedute della Direzione sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
 4. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.



ARTICOLO 16 - DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. I componenti degli Organi a tutti i livelli cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) impedimento definitivo del Presidente: decade l'intera Direzione, che rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e il Vicario/Presidente Consiglio/Consigliere Anziano provvede alla convocazione del Consiglio per la convocazione del congresso in caso di impedimento del Presidente Nazionale, o del Consiglio in caso di Presidente Regionale o Territoriale. Il nuovo Presidente deve essere eletto entro 90 giorni per il livello Nazionale e entro 30 per il livello Regionale e Territoriale;
 - b) dimissioni del Presidente: decade il Presidente e la Direzione, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, e il soggetto avente funzione vicaria/Consigliere Anziano procedono alla convocazione degli organi competenti all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Direzione, la cui elezione deve avvenire entro 90 giorni per il nazionale e entro 30 per i Comitati Regionali e Territoriali;
 - c) dimissioni contemporanee, o presentate in un arco temporale inferiore a 7 gg., o vacanza della metà più uno dei componenti della direzione: rimane in carica il Presidente il quale provvede alla convocazione degli organi competenti per l'elezione della Direzione.
2. I componenti del Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di quattro assenze ingiustificate anche non consecutive e nel caso di perdita della qualifica di socio.
3. L'integrazione dei componenti della Direzione può avvenire entro il 50% dei suoi componenti. La cooptazione

avviene sulla base della graduatoria tra i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile adottare tale procedura o ove sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.

4. La decadenza del Presidente e/o della Direzione non si estende né al Collegio dei Revisori, né ai Collegi dei Garanti.

ARTICOLO 17 – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto, a livello Nazionale e Regionale da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili Nazionale e Regionale ha il compito di:
 - a) controllare l'andamento amministrativo;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
 - c) presentare annualmente al Consiglio competente una relazione d'accompagnamento al bilancio consuntivo.
3. Il funzionamento dei Collegi dei Revisori Contabili è disciplinato dal Regolamento Nazionale.
4. I componenti dei Collegi dei Revisori Contabili sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del livello di pertinenza.
5. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili Nazionale ed il Presidente di quelli Regionali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. I rimanenti componenti dei Collegi Regionali, in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.
6. E' demandato, inoltre, al rispettivo Collegio Regionale dei Revisori Contabili, secondo le indicazioni previste dal Regolamento Nazionale, il compito di cui al precedente punto 2 riguardo i Comitati Territoriali.

ARTICOLO 18 – IL PROCURATORE SOCIALE

1. Il Procuratore Sociale è una persona fisica associata che non sia membro di alcun organo direttivo e non rivesta incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione. Il suo mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
2. Al procuratore Sociale compete promuovere giudizi riguardo le infrazioni dello Statuto e dei Regolamenti della UISP, nonché le infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai tesserati e/o dagli affiliati e su controversie insorte tra organi del livello Nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali investendo il Collegio dei Garanti secondo le procedure indicate nel Regolamento Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale nomina/revoca il Procuratore Sociale.

In particolare il Procuratore Sociale Nazionale, può essere revocato dall'incarico previo richiamo, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

Il Procuratore Sociale Nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, può essere coadiuvato, da un Procuratore Aggiunto nonché fino a 3 Sostituti Procuratori, tutti nominati dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 19 – IL COLLEGIO DEI GARANTI E COLLEGIO DEI GARANTI DI 2° GRADO

1. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado sono composti esclusivamente da persone fisiche associate che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta, ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che hanno nominato o eletto i giudici stessi.
2. Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. Il Congresso Nazionale elegge inoltre il Collegio dei Garanti di 2° grado, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
4. I componenti effettivi del Collegio eleggono al loro interno il Presidente e il segretario.
5. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.
6. I Collegi dei Garanti sono organi di giustizia endo-associativa con competenza a giudicare, con esclusione di



ogni altra giurisdizione, in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti della UISP, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai tesserati e/o dagli affiliati.

7. Il Collegio dei Garanti decide su controversie insorte tra organi del livello Nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
8. Il Collegio dei Garanti di 2° grado esprime il parere vincolante sui Regolamenti organizzativi Regionali e Territoriali in merito all'insussistenza di clausole che risultino in contrasto con Statuto, Regolamento Nazionale e Codice Etico.
9. Il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, esclusivamente in merito a ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Collegio dei Garanti con decisione da depositarsi entro 60 giorni e con le procedure previste dal Regolamento Nazionale. Ha, altresì, funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione.
10. Le controversie che contrappongano la UISP, o suoi organi o livelli, a propri associati, non rientranti tra le competenze dei garanti, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati dalle parti e il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina è devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti di secondo grado.

TITOLO IV – STRUTTURE DI ATTIVITA'

ARTICOLO 20 – LE STRUTTURE DI ATTIVITA'

1. Le strutture di attività, istituite con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi del rispettivo livello.
3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina/revoca i componenti e i responsabili delle strutture di attività previo consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle affiliate per il livello territoriale, e con le Strutture di attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.
4. Il Regolamento Nazionale deve altresì prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare strutture di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di struttura di attività Nazionale, Regionale, Territoriale, chi sia stato incaricato per due mandati consecutivi.
5. Ogni struttura di attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale Uisp.
6. Ogni struttura di attività provvede ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. I livelli Regionali o Territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale di attività.
8. Le strutture di attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO V – COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 21 – IL COMMISSARIAMENTO

1. I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, a tutti i livelli possono essere commissariati per:
 - a) impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi e/o per decadenza del numero legale;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'associazione;
 - c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d) gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e) Mancato assolvimento dei compiti previsti dall' art. 8 dello Statuto.



2. La procedura di commissariamento per tutti i livelli, attivata secondo le competenze di cui all'art. 13 e 15, è disciplinata dal Regolamento Nazionale ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione dei livelli associativi.
3. Contro il commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio dei Garanti che decide entro trenta giorni.
4. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; risponde all'organismo che lo ha nominato.
6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera che, comunque, stabilisce la durata del commissariamento.
7. Il commissariamento non può avere una durata superiore ad un anno.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo; i livelli Regionali e i livelli Territoriali hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, di fatto soggettività giuridica, e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.
2. E' fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le risorse provenienti dal contributo CONI devono essere ridistribuite al territorio almeno per il 40% con delibera annuale salvo diversa indicazione del CONI.

ARTICOLO 23 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza del livello Nazionale, dei livelli Regionali e dei livelli Territoriali:
 - a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 - b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 - c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 - d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 - e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Capo II - Esercizio sociale e Bilancio

ARTICOLO 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale a tutti i livelli ha inizio il 1° di settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal rispettivo Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto secondo i principi contabili economico patrimoniali.
3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. E' fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti.
5. I bilanci, unitamente alle relative relazioni illustrative, sono predisposti e redatti, per l'approvazione degli organi competenti, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello



stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili competente come previsto dall'art.17 sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi deve essere trasmesso al livello nazionale e regionale competente.

6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
7. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'UISP, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

ARTICOLO 25 – TRASPARENZA

1. Le Delibere e i verbali di Direzione e di Consiglio e i bilanci a tutti i livelli sono liberamente consultabili dai relativi soci, previa richiesta di accesso agli atti.
2. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative a tutti i livelli devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ARTICOLO 26 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti al momento del voto ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.
2. Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai soli fini sportivi, della Giunta Nazionale del Coni.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO - REVOCA QUALIFICA COMITATO

ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'UISP può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, a cui partecipano tutti gli associati con diritto di voto secondo i quorum previsti dal codice civile.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 28 – REVOCA DELLA QUALIFICA DI COMITATO UISP

1. La delibera di revoca del riconoscimento di Comitato Territoriale o Regionale, è adottata dal Consiglio Nazionale. La revoca del riconoscimento di Comitato Territoriale è adottata sentito il parere del Comitato Regionale competente.
2. La revoca del riconoscimento comporta l'inibizione all'utilizzo della denominazione UISP e del marchio.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

ARTICOLO 29 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. E' incompatibile la carica di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di Struttura di attività con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di struttura di attività nell'ambito dell'Ente. Sono altresì incompatibili, se non in rappresentanza dell'Associazione, per il livello Nazionale gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli EPS e di organismi similari all'UISP. Sono, inoltre, incompatibili, a tutti i livelli gli incarichi elettivi e non, presso gli altri Enti di promozione sportiva.
2. La carica di componente degli organi eletti dal Congresso è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva congressuale di pari livello.

3. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'Ente e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli organismi similari all'UISP e presso gli altri Enti di Promozione Sportiva.
4. Il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli e agli altri organi al medesimo livello. Nel Regolamento Nazionale sono definiti i criteri e le regole di tali rapporti.
5. La carica di Presidente a ciascun livello è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi riconosciuti dal Coni.
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con l'UISP, il Coni e ogni altro organismo riconosciuto dal Coni stesso.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 30 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
2. Sino all'approvazione del Regolamento Nazionale e del Codice Etico previsti dagli artt.li 9 e 10 del presente Statuto restano in vigore, per quanto applicabile, il Regolamento Nazionale e il Codice Etico in vigore alla data di approvazione del presente Statuto.
3. I gruppi dirigenti delle Strutture di Attività (ex Leghe e Aree) formalmente costituite a tutti i livelli alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica, fatto salvo i casi di dimissioni, decadenza, commissariamento, sino allo svolgimento del prossimo Congresso elettivo Uisp del rispettivo livello.
4. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente statuto deve avvenire entro la data di svolgimento dei prossimi Congressi elettivi Territoriali.
5. Il prossimo Congresso elettivo avrà luogo entro il 31 marzo 2017.

FIRMATO: Tommaso DORATI

" Dott. Valerio PANTANO, Notaio



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI

LEGGE

ROMA

Reverendissimo

